



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

1/2026

**CONTRIBUTO
INTEGRATIVO IN FATTURA**

Rimborso spese

Locazione

Interessi



SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	2
3. APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN FATTURA	2
3.1 CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER COMMITTENTI ESTERI	3
4. RIMBORSO SPESE IN FATTURA.....	3
4.1 RIMBORSO SPESE NEL REGIME ORDINARIO	3
4.2 RIMBORSO SPESE NEL REGIME FORFETARIO	4
5. LOCAZIONE DI IMMOBILI E RIADDEBITO DI SPESE COMUNI DELLO STUDIO	4
6. INTERESSI DI MORA	4

1. PREMESSA

Nel corso degli anni, la composizione del reddito di lavoro autonomo è stata oggetto di numerosi interventi interpretativi e normativi da parte del legislatore e dell'Agenzia delle Entrate. Tali evoluzioni hanno avuto riflessi anche sull'applicazione del contributo integrativo, estendendone l'ambito anche a documenti fiscali non strettamente riconducibili all'attività professionale.

Con il presente documento, l'Ente intende fornire ai propri iscritti un supporto operativo per la corretta applicazione del contributo integrativo in fattura.

2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

L'art. 54 del TUIR stabilisce che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è dato dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, nel periodo d'imposta in relazione all'attività esercitata, e l'ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo, salvo specifiche deroghe previste dalla normativa. Le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d'imposta si imputano al periodo in cui sorge l'obbligo di effettuazione della ritenuta.

Non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di:

- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente;
- riaddebito di spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i relativi servizi.

In deroga a quanto previsto, le somme percepite a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (mediante autoservizi pubblici non di linea), sostenute nel territorio dello Stato, , concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN FATTURA

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 103/1996, il contributo integrativo è posto a carico del cliente ed è fissato mediante delibera delle Casse o Enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale sul fatturato lordo. Esso deve essere evidenziato in fattura ed è riscosso direttamente dal professionista al momento del pagamento.

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i documenti fiscali che concorrono alla formazione del fatturato lordo, indipendentemente dalla natura del committente. Fanno eccezione esclusivamente le fatture relative alla cessione di beni strumentali e le anticipazioni in nome e per conto del cliente, che non rientrano nel volume d'affari sul quale si calcola il contributo integrativo da versare ad EPPI.

La precedente indicazione che escludeva l'applicazione del contributo integrativo nelle fatture tra professionisti coinvolti in un incarico unitario è stata superata nel 2012, a seguito dell'autorizzazione da parte dei Ministeri Vigilanti di destinare parte del contributo integrativo ai montanti individuali degli iscritti, al fine di migliorare le prestazioni pensionistiche.

3.1 CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER COMMITTENTI ESTERI

Il contributo integrativo deve essere applicato anche alle fatture emesse nei confronti di committenti esteri. Dal 2013, infatti, nel fatturato lordo rientrano anche i compensi derivanti da prestazioni rese a soggetti stabiliti in altri Stati, sia UE sia extra UE.

4. RIMBORSO SPESE IN FATTURA

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute dal professionista a proprio nome (ad esempio, per albergo, treno) per l'esecuzione di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente non concorrono più alla formazione del reddito e non sono soggette a ritenuta d'acconto.

Nella precedente formulazione dell'art. 54 del TUIR, per i professionisti in regime ordinario, tali spese concorrevano alla formazione del monte degli onorari, per poi essere integralmente dedotte. Dal 2025, invece, le somme percepite dal professionista tale titolo non sono più deducibili, salvo specifiche eccezioni (ad esempio, in caso di mancato rimborso per insolvenza del cliente).

La modifica riguarda esclusivamente le imposte sui redditi: ai fini IVA, i rimborsi spese continuano a essere considerati corrispettivi e restano quindi soggetti a IVA e a contributo integrativo.

Diverso è per il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, regolarmente documentate, che non concorrono alla base imponibile IVA in quanto escluse ai sensi dell'art.15 del DPR 633/1972. Le spese anticipate comprendono tipicamente imposte, tasse, diritti, bolli e contributi versati presso enti pubblici o autorità giudiziarie per conto del cliente.

Le somme rimborsate al professionista per spese anticipate in nome e per conto del cliente, sono necessarie all'esecuzione di un incarico, ma giuridicamente competono al cliente stesso e non costituiscono compenso professionale, quindi, a differenza dei rimborsi spese che continuano a essere considerati corrispettivi e soggetti a IVA, godono di un trattamento fiscale neutro: una mera partita di giro.

Finché le spese anticipate siano escluse dal calcolo del fatturato, devono rispettare precisi requisiti:

- la fattura o ricevuta deve essere intestata direttamente al cliente finale, non al professionista;
- in fattura, l'importo deve essere indicato come "spese non imponibili ex art. 15".

4.1 RIMBORSO SPESE NEL REGIME ORDINARIO

In ragione della modifica intervenuta dal 2025 è necessario delineare la differenza tra rimborso spese con riaddebito analitico e rimborso spese a "forfait".

Il rimborso delle spese è considerato **analitico** e quindi non soggetto a ritenuta d'acconto, quando:

- il documento di spesa è intestato al professionista ed è stato pagato con strumenti tracciabili;
- l'importo è riaddebitato analiticamente al committente, con indicazione dettagliata in fattura di ogni singolo documento di spesa e la somma corrisponde esattamente ai documenti in possesso del professionista che saranno consegnati in visione al committente.

Il rimborso spese **forfetario**, invece, ossia l'addebito di una somma "forfait" e non necessariamente corrispondente a quella sostenuta dal professionista, costituisce compenso imponibile ed è soggetto a ritenuta d'acconto, ove applicabile.

In entrambi i casi, resta obbligatoria l'applicazione del contributo integrativo.

4.2 RIMBORSO SPESE NEL REGIME FORFETARIO

Dal 2025, anche per i contribuenti in regime forfetario, i rimborsi spese **analitici**, non assumono più natura di compenso.

Pertanto, l'ammontare del rimborso richiesto analiticamente e versato, a partire dall'anno di imposta 2025, non lascia alcuna traccia nel quadro LM del Modello Persone Fisiche, con conseguente irrilevanza sotto il profilo reddituale, previdenziale, e del rispetto della soglia per permanere nel regime forfetario, con evidenti vantaggi per il contribuente.

Diversamente, i rimborsi **forfetari** e dunque l'addebito di una somma "*forfait*", sono considerati compensi a tutti gli effetti e quindi concorrono alla determinazione del reddito, sia ai fini dell'imposta sostitutiva sia ai fini previdenziali.

Tali rimborsi incidono anche sulle soglie di 85.000 euro (per il mantenimento del regime agevolato nell'anno successivo) e 100.000 euro (per l'estromissione dal regime già in corso d'anno).

Anche in regime forfetario, il contributo integrativo deve sempre essere applicato.

5. LOCAZIONE DI IMMOBILI E RIADDEBITO DI SPESE COMUNI DELLO STUDIO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito tra professionisti delle spese comuni dello studio come ad esempio affitto e utenze, non è riconducibile ad un contratto di mandato senza rappresentanza, ma ad una prestazione complessa.

Di conseguenza, tali operazioni sono soggette a IVA ordinaria (22%), anche se riferite alla sommatoria di specifiche spese analiticamente documentate che, singolarmente considerate rappresentano beni / prestazioni non rilevanti o non soggetti ad IVA.

Ad esempio nel caso di spese relative ai costi per il personale dipendente (fuori campo IVA) e all'acquisto di giornali e riviste (non soggette ad IVA ai sensi dell'art. 74, DPR n. 633/72).

Il contributo integrativo deve pertanto essere applicato anche alle fatture relative a:

- **locazione** di immobili strumentali che concorrono alla formazione del reddito professionale;
- **riaddebito di spese comuni** di uno studio professionale non associato, come il subaffitto e le utenze, anche se non concorrono alla formazione del reddito.

6. INTERESSI DI MORA

Diverso è il caso dell'addebito degli **interessi di mora contrattuali**.

Gli interessi di mora, derivanti dal ritardato pagamento, assumono la stessa natura del credito originario (art. 6, comma 2, TUIR) e se riferite a prestazioni professionali, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Tuttavia, avendo natura risarcitoria, gli interessi di mora:

- non sono soggetti a IVA (art. 15, DPR 633/1972);
- non sono soggetti all'applicazione del contributo integrativo.